

Sezione del sito (Intestazione)

- Vai al menu di navigazione
- Vai al contenuto

[Vai alla pagina HOME](#)

[Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0165795 11/03/2015 07,10

Ass. : R.G.C.4 Avvocatura



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2014, proposto da:
Società "De Clemente Conserve S.p.A.", in persona del legale
rappresentante p. t. sig. Vincenzo De Clemente, rappresentata e
difesa dall'avv. Marcello Fortunato, presso il quale elettivamente
domicilia in Salerno, Via Ss. Martiri Salernitani,31;

contro

10/3/15

ALLEGATO 1
455
CA 14

Regione Campania;

nei confronti di

Commercio e Finanza S.p.A., Commercio e Finanza S.p.A. Leasing
e Factoring, Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A., Banca del
Mezzogiorno - Medio Credito S.p.A.;

per.

l'esecuzione dell'ordinanza resa in data 09.05.2014 dal Tribunale di Salerno - I sezione civile - ex art. 702 bis, in relazione al ricorso r.g.467/2013, non impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha accolto il ricorso "e, per l'effetto, riconosce il diritto della s.p.a. De Clemente Conserve alla concessione del contributo inizialmente attribuito con d.d. n. 12 del 29.01.2009, trasmesso in data 30.1.2009, con riferimento alla domanda INSV - 0104 - 1/7/2008, pari a complessivi euro 730.850,00; 2) condanna la regione Campania al pagamento in favore della s.p.a. De Clemente Conserve delle spese giudiziali, che liquida in complessivi euro 6.850,00 di cui 6.100,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e

c.p.,

nonché per l'applicazione della sanzione ex art. 114, comma IV, lett. e) c.p.a.,

e) c.p.a.,

e la nomina di un commissario ad acta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il dott.

Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato

nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1.- Con il ricorso in esame, la società nominata in epigrafe agisce per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato scaturente dall'ordinanza resa in data 09.05.2014 dal Tribunale di Salerno - I sezione civile - in relazione al ricorso r.g.467/2013 proposto ex art. 702 bis, non impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda riconoscendo " il diritto della s.p.a. De Clemente Conserve alla concessione del contributo inizialmente attribuito con d.d. n. 12 del 29.01.2009, trasmesso in data 30.1.2009, con riferimento alla domanda INSV - 0104 - 1/7/2008, pari a complessivi euro 730.850,00;" condannando la regione Campania al pagamento in favore della s.p.a. De Clemente Conserve delle spese giudiziali, liquidate in complessivi euro 6.850,00 di cui 6.100,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.ap..
 - 2.- Non risulta costituita in giudizio l'intimata amministrazione regionale, né gli istituti evocati in giudizio..
 - 3.- Alla camera di consiglio dell'8 gennaio 2015, il Collegio si è riservata la decisione.
 - 4.- Il ricorso - proposto ex art. 114 c.p.a., a mente delle cui indicazioni il giudice decide con sentenza in forma semplificata - è fondato e merita accoglimento.
- Nella fattispecie in esame, parte ricorrente agisce per l'esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno su ricorso proposto ex

A mente della previsione di cui all'art. 702 quater c.p.c. "l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli effetti di cui all'art. 20909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".

giorni dalla sua comunicazione o notificazione".

Risulta decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni - concesso alle amministrazioni pubbliche dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge n. 30 del 28 febbraio 1997, e modificato dall'art. 147 L. n. 388 del 23 dicembre 2000, e successivamente dall'art. 44 n. 269 del D.L. 30 settembre 2003 (Cons. St. n. 2654 del 22 maggio 2014) - dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure relative a provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro, sicché tecnicamente si è verificata l'insostanzia del provvedimento giurisdizionale.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, anche con la nomina di un commissario ad acta, per il caso di persistente ulteriore inadempimento.

inadempimento. Parimenti deve essere accolta la richiesta di condanna dell'amministrazione comunale al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett.e) c.p.a. che può fin d'ora fissarsi in euro venti al giorno per ogni giorno di effettivo ritardo, a decorrere dal sessantesimo giorno susseguente alla notifica della presente.

5.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede

- riconosce il diritto della ricorrente società ad ottenere

l'ottemperanza al giudicato formatosi sull'ordinanza, in epigrafe

meglio specificata con il conseguente obbligo della Regione

Campania di provvedere all'emissione degli atti necessari ad

assicurare alla parte ricorrente tutta l'utilità scaturente dal giudicato

rimasto inadempito

-assegna alla Regione Campania il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se precedente dalla notificazione della presente

sentenza per l'emissione degli atti dovuti;

- per il caso di inutile decorso del predetto termine, nomina sin

d'ora, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria

dello Stato territorialmente competente, con facoltà di delega ad un

funzionario dell'Ufficio, che, entro sessanta giorni dalla scadenza del

termine precedente, darà corso al pagamento con il compimento di

tutti gli atti necessari. Le spese per l'eventuale funzione

commissariale andranno poste a carico della Regione Campania e

sono sin d'ora liquidate nella somma complessiva forfettaria di €

1.000,00.

Pone a carico della Regione Campania il pagamento a favore della

ricorrente società di una penality di mora ex art. 114, comma 4,

lett.e) c.p.a. che può fin d'ora fissarsi in euro venti al giorno per ogni giorno di effettivo ritardo, a decorrere dal sessantesimo giorno susseguente alla notifica della presente.

Condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente società delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00, oltre I.V.A., cassa e rimborso spese generali,

come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 06/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (più di pagina)